

COMUNE DI DANTA DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEMOGRAFICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 05 DEL 21.02.2017

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per utilizzo tramite ricorso all'istituto di cui all'art. 48 del D.Lgs. 81/2015 dell'ex dipendente Menia Cadore Clemente per il periodo dal 21.02.2017 al 31.03.2017.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MATTEA Ivano)

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 4 FEB. 2017 al _____.

Danta di Cadore, li _____.

IL MESSO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 23, comma 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede la possibilità di nominare gli organi di governo quali Responsabili dei Servizi, nel caso di mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito della dotazione organica dell'Ente e che in forza di suddetta disposizione normativa in questo Ente il Sindaco è individuato quale Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile e Demografica;

CONSIDERATO che a partire dal 2 gennaio 2017, presso il servizio finanziario dell'Ente, si è creata una situazione imprevedibile di assenza dell'unico dipendente con qualifica di istruttore contabile in grado di garantire lo svolgimento degli adempimenti in materia contabile;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 24 giugno 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTO altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000. Anni 2017 – 2019", immediatamente eseguibile, laddove a seguito della delicata e complessa situazione che si è creata presso il servizio la Giunta Comunale ha autorizzato gli uffici a ricorrere all'utilizzo di forme flessibili di lavoro, per far fronte alla situazione eccezionale e temporanea che interessa l'ufficio ragioneria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto "Art. 33 D. Lgs. 165/2001 – Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale", da cui emerge che nell'ente non sono presenti dipendenti in soprannumero;

VISTA la nota del Comune di Danta di Cadore prot. n.346 del 9 febbraio, con cui si chiedeva all'ex dipendente Menia Cadore Clemente nato il 08/05/1948, la disponibilità a prestare una collaborazione presso l'Ufficio ragioneria ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, al fine di provvedere all'adempimento delle ordinarie attività del servizio ragioneria (pagamento mandati e reversali di incasso);

DATO ATTO che l'ex dipendente Menia Cadore Clemente dava la propria disponibilità a prestare attività lavorativa presso l'Ufficio ragioneria del Comune di Danta di Cadore, a seguito dell'improvvisa assenza determinatasi, a titolo di collaborazione occasionale mediante il ricorso all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 81/2015;

CONSIDERATO che il Sig. Menia Cadore Clemente ha prestato servizio lodevole presso il Comune di Danta di Cadore con qualifica di istruttore contabile – posizione economica C5 – e si ritiene pertanto possibile ricorrere al momentaneo utilizzo dello stesso per un periodo di tempo determinato mediante il ricorso all'istituto dei buoni lavoro di cui all'art. 48 del D. Lgs. 81/2015;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 81/2015, relativo alla disciplina del lavoro accessorio, il quale così recita:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. omissis

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. *I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.*

6. *E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

7. **Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001**”

POSTO pertanto che il ricorso al lavoro accessorio risulta legittimo secondo quanto previsto dalla normativa sopra citata e dato atto che ricorrono altresì le condizioni previste dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede che *“Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;

CONSIDERATO che l'utilizzo dei voucher non comporta il costituirsi di alcun rapporto di lavoro di natura subordinata ed ha natura meramente occasionale, per far fronte alla temporanea ed eccezionale situazione determinatasi presso l'ufficio ragioneria di Danta di Cadore;

VISTO altresì che l'utilizzo dei buoni lavoro è soggetto al limite di spesa individuato ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e che la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha statuito nella delibera n. 2/2015 che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”*;

DATO ATTO che questo Ente ha sempre adottato condotte virtuose anche in riferimento al contenimento della spesa di personale e che per l'anno 2015 l'incidenza complessiva della spesa di personale sulla spesa corrente è pari al 36,07%;

DATO ATTO che alla data del 28 febbraio 2017, scadrà la convenzione stipulata ex art. 14 CCNL del 22/04/2001 comparto Regioni ed Enti locali con l'Unione Montana Comelico Sappada e che è opportuno che la dipendente finora utilizzata svolga il passaggio di consegne al Sig. Menia Cadore Clemente;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere con l'utilizzo dell'ex dipendente Menia Cadore Clemente per il periodo dal 21 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per n. 12 ore settimanali, per una spesa presunta di € 1.440,00, somma determinata secondo il costo medio della prestazione richiesta sul mercato;

VISTO l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 11.11.2011 il quale precisa che anche i dipendenti pubblici collocati in quiescenza possono essere utilizzati dall'amministrazione presso la quale prestavano servizio, mediante la tipologia di lavoro accessorio; in tal caso il Ministero del Lavoro ha precisato che non trova applicazione il divieto imposto dall'art. 25 della legge 724/94, considerato che la prestazione accessoria ha carattere occasionale e non può superare i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

VISTO, altresì, l'art. 3, comma 5 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ora prevede che *“a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

DATO ATTO, inoltre, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che, anche a seguito delle manovre economiche sopra indicate, è comunque garantito il rispetto dei vincoli e principi di cui all'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** per i motivi esposti in premessa, al fine di garantire continuità al servizio finanziario dell'Ente l'utilizzo dell'ex dipendente Menia Cadore Clemente per il periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2017 per un impegno di n. 12 ore settimanali, per la somma presunta di € 1.440,00 sul cap. 120/1 – Tit. I° - MI 1 – PR 2 – MA 1, PCI U 1.01.01.01.002 – esercizio finanziario anno 2017;
2. **DI DARE ATTO** che la somma prevista per l'acquisizione delle prestazioni lavorative necessarie a garantire le attività ordinarie presso l'ufficio ragioneria rispettano il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
3. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente fattispecie potranno essere visionati presso il responsabile suddetto.


Il responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Danta di Cadore, 21 febbraio 2017

Impegno n. _____

Danta di Cadore, 21 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
MATTEA Ivano



Mattea
